



Corpo Polizia Municipale

Ordinanza Sindacale N° 65 del 11/08/2025

OGGETTO: FESTEGGIAMENTI DELL'ASSUNTA, CONCERTO "BNKR44" E SPETTACOLO PIROTECNICO. DIVIETO DI VENDITA PER IL SOLO ASPORTO, INTRODUZIONE, DETENZIONE E UTILIZZO DI ALCOLICI E ALTRE BEVANDE IN CONTENITORI ATTI AD OFFENDERE. DIVIETO DI VENDITA, INTRODUZIONE, DETENZIONE E UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI AUTODIFESA (CD. SPRAY ANTIAGGRESSIONE)

IL SINDACO

Vista la nota della Questura di Imperia – Commissariato di P.S. Sanremo acquisita al Prot. n. 74444 dell'08/08/2025 con oggetto "Festeggiamenti dell'Assunta, concerto BNKR44 e spettacolo pirotecnico", in linea con le direttive del Ministero dell'Interno le quali disciplinano le indicazioni operative che devono essere tenute in caso di manifestazioni con particolare riferimento agli aspetti di "safety" e "security", nella quale si chiede in occasione della suddetta manifestazione, il "divieto di vendita per il solo asporto di bevande alcoliche di ogni gradazione, altre bevande in contenitori di vetro e/o metallici oltre agli strumenti di autodifesa (c.d. spray antiaggressione/oleoresin capsicum)" inoltre all'interno dell'area interessata "dovrà essere vietata anche la detenzione di tali bevande e contenitori mentre la consumazione nei locali dell'area interessata dovrà essere consentita solo per gli avventori seduti ai tavoli, anche in quelli posti nei dehor esterni, e non a coloro che non hanno posto a sedere. Stesso divieto di detenzione deve valere per gli strumenti di autodifesa (c.d. spray antiaggressione/oleoresin capsicum)";

Ritenuto che il provvedimento, come richiesto dalla Questura - Commissariato di P.S. Sanremo, deve interessare gli esercizi commerciali e di somministrazione ricompresi nell'area compresa tra corso Mombello angolo via Bixio/giardini Vittorio Veneto/corso Sauro, Capitaneria di Porto, piazza Brescia e corso Trento Trieste a partire dalle ore 19.00 del 14 agosto 2025 e comunque sino al termine delle esigenze connesse al relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica;

Rilevato che durante la celebrazione della Festività dell'Assunta si svolgeranno il concerto "BNKR44" e uno "Spettacolo pirotecnico" i quali richiamano un notevole numero di persone con conseguente affollamento delle aree e relativa frequentazione dei locali pubblici di somministrazione presenti nella zona;

Rilevato altresì, che il consumo in luogo pubblico di bevande in bottiglia di vetro e lattina favorisce l'uso dei suddetti contenitori, comprese le bottiglie di plastica dotate di tappo, come strumenti idonei a minacciare od offendere e che il loro abbandono può costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini, così come l'utilizzo di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo a base di oleoresina capsicum (cd. Spray antiaggressione), soprattutto nei luoghi di maggiore afflusso di persone;

Ritenuto che, oltre il divieto di vendita per il solo asporto, occorre impedire nell'area dell'evento sopra richiamata l'immissione di bevande alcoliche ed analcoliche contenute in bottiglie di vetro o in contenitori metallici compresa l'immissione degli strumenti di autodifesa (c.d. spray antiaggressione/oleoresin capsicum) per gli stessi motivi sopra richiamati;

Visto l'art. 54 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii. che riconosce la potestà di intervento del Sindaco, quale Ufficiale di Governo in tema di sicurezza urbana;

Atteso in particolare quanto previsto dai commi 4 e 4 bis del citato art. 54, i quali attribuiscono al Sindaco il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire gravi pericoli che minaccino la sicurezza urbana, l'incolumità pubblica e l'integrità fisica;

Ritenuto opportuno provvedere a quanto richiesto dalla Questura di Imperia – Commissariato di P.S. Sanremo, per garantire le cautele previste dalla Legge al fine di evitare episodi negativi originati dalla vendita e dalla presenza di bottiglie in vetro o lattine potenziali mezzi atti ad offendere, comprese le bottiglie di plastica dotate di tappo e dall'utilizzo di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo a base di oleoresina capsicum (cd. Spray antiaggressione) in modo da tutelare l'incolumità delle persone presenti allo spettacolo;

Dato atto che in merito al presente provvedimento il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 e ss.mm.ii. della Legge n. 241/1990, è il Dirigente Dott. Fulvio Asconio – Comandante del Corpo di Polizia Municipale, il quale ha curato la fase istruttoria del provvedimento per la correttezza e la regolarità tecnica dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Dato atto che è stata effettuata la preventiva comunicazione alla Prefettura come previsto dal comma 4, sempre dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Dato atto che sulla presente ordinanza è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa resa dal Dirigente del Settore Corpo Polizia Municipale – Protezione Civile (Gestione emergenze) Dott. Fulvio Asconio, in data 11/08/2025, che si allega al presente atto;

Visto lo Statuto del Comune di Sanremo;

ORDINA

Dalle ore 19.00 del 14/08/2025 e comunque fino al termine delle esigenze connesse al relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica, nell'area interessata, delimitata più precisamente agli esercizi commerciali situati all'interno della stessa compresa tra corso Mombello angolo via Bixio/giardini Vittorio Veneto/corso Sauro, Capitaneria di Porto, piazza Brescia e corso Trento Trieste,

il divieto di vendita per il solo asporto, introduzione, detenzione e utilizzo di alcolici e altre bevande in contenitori di plastica dotati di tappo, di vetro, metallici o che potrebbero essere causa di pregiudizio per l'incolumità pubblica nonché il divieto di vendita, introduzione, detenzione e utilizzo dei sistemi di autodifesa atti alla nebulizzazione di principio attivo a base di oleoresina capsicum (c.d. Spray antiaggressione).

È consentita la consumazione delle bevande di cui sopra solo agli avventori seduti ai tavoli, anche in quelli posti nei dehors esterni e non a coloro che non hanno posto a sedere;

La mancata osservanza della presente ordinanza costituisce violazione dell'art. 7 bis D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., e determinerà nei confronti dei soggetti che non la rispettano la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro.

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga:

- notificata ai destinatari ovvero ai titolari degli esercizi pubblici, dei distributori automatici e agli eventuali venditori ambulanti e/o soggetti autorizzati dell'area interessata ai servizi di sicurezza, i quali provvederanno ad esporlo nell'ambito dei locali della propria attività nel momento della sua esecuzione affinché possa essere portato a conoscenza di tutti gli utenti dell'esercizio;
- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;
- venga trasmessa a tutte le Forze dell'Ordine per il controllo dell'attuazione del presente provvedimento.

AVVISA

tutti i soggetti interessati che, avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria secondo le modalità previste dal D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notificazione o di pubblicazione.

Sanremo, lì 11 agosto 2025

Il SINDACO
Alessandro Mager
(Documento firmato digitalmente)